



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 2111**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. DANIELE TEDESCO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11850 del 23 febbraio 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Daniele Tedesco, nato a Sannicola (LE) il 15 aprile 1969, e la delibera OCF n. 1813 del 21 dicembre 2021 recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTA la nota del 29 ottobre 2021 (prot. n. 72775 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Daniele Tedesco, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 18 novembre 2021 (prot. n. 77116 di pari data), 2 dicembre 2021 (prot. nn. 80769 e 80770 del 3 dicembre 2021), 22 febbraio 2022 (prot. n. 14264 del 25 febbraio 2022), con



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Daniele Tedesco;

VISTE le note di IW Bank S.p.A. del 16 dicembre 2021 (prot. n.83017 di pari data) e 17 gennaio 2022 (prot. n. 2774 di pari data) e la nota di FincoBank S.p.A. del 17 dicembre 2021 (prot. n. 83180 di pari data) con cui anche i predetti intermediari hanno trasmesso all'Organismo informazioni relative all'operato del menzionato consulente;

VISTA la nota del 15 luglio 2022 (prot. nn. 46058/22), ritrasmessa a mezzo posta elettronica certificata (prot. n. 46115 del 15 luglio 2022) e notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Daniele Tedesco, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma, 1, del Regolamento Intermediari, (già art. 107, comma, 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007) per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver:
  - generato una situazione di opacità nei rapporti patrimoniali intrattenuti con i clienti;
  - acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
  - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti su rapporti di pertinenza di questi ultimi;
  - comunicato e trasmesso all'Intermediario e ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero.

RILEVATO che con nota del 16 luglio 2022 (prot. n. 46322 del 18 luglio 2022) il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 28 luglio 2022 (prot. nn. 48414 e 48432 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Daniele Tedesco non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 19 dicembre 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Daniele Tedesco le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art.180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4, 5 e 7 del previgente Regolamento Intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea o mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero ed esecuzione di operazioni non autorizzate a valere sui rapporti di pertinenza della clientela;
- per le violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma, 1, del previgente Regolamento Intermediari), consistenti nella violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza per aver determinato una situazione di opacità nei rapporti economici intrattenuti con la clientela, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo tenuto conto della sua gravità che nella fattispecie risulta di estrema rilevanza, atteso che il contesto operativo del tutto opaco e irregolare in cui ha agito il consulente è risultato funzionale al compimento di numerosi episodi di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
- l'illecito consistente nell'aver fornito false informazioni e documenti ai clienti deve considerarsi, nella fattispecie, autonomamente sanzionabile con il massimo edittale, risultando essere stato realizzato in un lungo arco temporale e dolosamente diretto a celare precedenti acquisizioni della disponibilità di somme di loro pertinenza. Inoltre, nella complessiva operatività del consulente, si riscontra una radicale violazione delle regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario, atteso il contesto di totale opacità determinato nei rapporti con la clientela, nel quale hanno avuto luogo, fra l'altro, anche nell'ultimo quinquennio, diversi episodi di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti – ciascuno dei quali da sanzionare parimenti nella fattispecie con il massimo edittale – realizzati in un non ristretto arco temporale e con modalità dirette ad occultare all'intermediario l'operatività posta in essere. Tali circostanze sono ulteriormente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Daniele Tedesco a titolo di dolo.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Daniele Tedesco, nato a Sannicola (LE) il 15 aprile 1969, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino